SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1120-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER Margherita)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli che modificano la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 settembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo di Guatemala dell'8 marzo 1971 e i quattro Protocolli di Montreal del 25 settembre 1975, rappresentano un positivo contributo alla soluzione delle sempre maggiori esigenze del trasporto aereo internazionale sia in quanto tendono a realizzare una uniformità di disciplina a tutela dell'utente sia perchè mirano ad offrire un quadro di riferimento preciso agli operatori del settore.

Fra le innovazioni di maggior rilievo, è da segnalare in primo luogo la sostituzione, ai fini della quantificazione dei limiti di responsabilità del vettore, del « franco oro Poincarè » con i diritti speciali di prelievo (DPS) del Fondo monetario internazionale, che elimina i margini di incertezza derivanti dalle fluttuazioni del mercato dell'oro nella conversione dei suddetti limiti in monete nazionali.

Ugualmente importanti sono da considerarsi l'introduzione del concetto della responsabilità oggettiva per morte o lesioni del passeggero e per perdita o danneggiamento del bagaglio nonchè la fissazione di un limite di responsabilità invalicabile, valido per tutte le compagnie aeree.

La ratifica dei Protocolli in oggetto consentirà, pertanto, un positivo allineamento della nostra legislazione in materia a quella internazionale. In considerazione di ciò la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il presente disegno di legge.

BONIVER Margherita, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975:

A) 8 marzo 1971:

Protocollo che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal Protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;

B) 25 settembre 1975:

Protocollo addizionale n. 1 che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929;

Protocollo addizionale n. 2 che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;

Protocollo addizionale n. 3 che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal Protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971;

Protocollo di Montreal n. 4 che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli XX, VII, VII, VIII e XVIII dei Protocolli stessi.